

N.2672/012 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE II CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2672/12 R.A.C.C. promossa con atto di citazione notificato il 24.05.012, n. 7875 cron. A. Uff. Giud. UNEP del Tribunale di Udine

da

A S.r.l. in liquidazione IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona del
Commissario straordinario con proc. e dom. l'avv. **R. C.** e l'avv. **S. E.** per mandato speciale a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

contro

B con proc. e dom. l'avv. **P. M.** e l'avv. **A. T.** per mandato speciale a margine della comparsa di risposta

CONVENUTA

OGGETTO: azione revocatoria.

CONCLUSIONI

L'attrice ha così concluso: come da allegato.

La convenuta ha così concluso: come da allegato.

Fatto e diritto

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe la A srl - in amministrazione straordinaria - citava in giudizio davanti a questo Tribunale la B srl chiedendo che venissero revocati i pagamenti avvenuto nel periodo sospetto di € 40.728,00 in quanto sussistevano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dagli artt. 67, 2° c. l. fall e 49 del d. lgs. n. 270/99 per la dichiarazione di inefficacia degli atti solutori nei confronti della massa, essendo i pagamenti avvenuti nel periodo sospetto, quando la creditrice conosceva lo stato di

dissesto della debitrice.

Deduceva in particolare l'attrice che erano soggetti a revocatoria i pagamenti avvenuti in data 9.01.2009, 4.02.2009, 15.04.2009 e 16.04.2009, atteso che il periodo sospetto andava collocato fra il 19.11.2008 e il 19.05.2009 data della dichiarazione di insolvenza della A srl (già posta in liquidazione volontaria in data 15.01.2009).

Nel costituirsi in giudizio la convenuta resisteva alla domanda contestando che sussistessero i presupposti per l'azione revocatoria e in particolare la conoscenza dello stato di decozione in cui versava la A al momento dei pagamenti impugnati, invocando anche l'esenzione di cui all'art. 67, terzo comma lett. a) l. fall. dei pagamenti nei termini d'uso.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

All'azione revocatoria promossa si applica infatti l'art. 49 del citato d. lgs. n. 270/99 il quale prevede espressamente che : “ Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di Fallimento “.

Non vi sono dubbi della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 67, secondo comma l. fall. e dell'art. 49 del d. lgs. n. 270/99, posto che i pagamenti sono avvenuti nel periodo sospetto dei sei mesi decorrenti dalla dichiarazione di stato di insolvenza ai sensi dell'art. 49, secondo comma, quando i due creditori conoscevano lo stato di dissesto della A.

E' noto che secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice la prova della conoscenza dello stato di dissesto può essere fornita anche mediante indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, vale a dire su elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (cfr. Cass15.12.2006, n. 26935, secondo cui: “ In

tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., sebbene debba essere effettiva e non potenziale, può tuttavia essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, quindi fondata su elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva. (Nel caso di specie, la sentenza impugnata - confermata in cassazione - aveva attribuito rilevanza, ai fini del raggiungimento della prova della "scientia decoctionis", alla circostanza che a carico della società debitrice pendevano numerose procedure esecutive, tra l'altro nella stessa città ove il creditore risiedeva ed operava professionalmente, ed al fatto che lo stesso creditore aveva avviato varie procedure monitorie, convenendo poi un piano di rientro prevedente una decurtazione del suo credito ed un pagamento rateale) “ e anche Cass.,n. 15939 del 17/07/2007 “ In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., è correttamente provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, se essi consistono in elementi di fatto plurimi ed idonei a permettere una valutazione globale della situazione economica del "solvens" ai fini della prova per presunzioni della conoscenza effettiva il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità (nella fattispecie, la sentenza impugnata - confermata in Cassazione - aveva attribuito rilevanza, ai fini del raggiungimento della prova della "scientia decoctionis", alla pregressa pubblicazione di numerosi protesti a carico del fallito prima della effettuazione dei pagamenti oggetto di revocatoria, alla sostituzione su richiesta della società creditrice di un mezzo di pagamento quale l'assegno bancario con un assegno circolare, alla modalità solutoria con rimessa diretta di quasi tutte le nuove forniture, oltre alla circostanza della comune residenza di creditore e debitore nella medesima regione ed al fatto che entrambi erano concessionari della stessa società).

Nel caso in esame il dissesto della società A - che era anche stata posta in liquidazione in data 15.01.2009 - era stato ampiamente messo in luce dalla stampa locale e nazionale (Messaggero Veneto, Gazzettino, Brescia Oggi, Giornale di Brescia, Il Giorno, il Corriere

della Sera) con notizie riguardanti non solo il sequestro degli impianti per ragioni ambientali, ma anche le conseguenze sul piano economico derivanti dal blocco della principale attività produttiva concernente gli impianti del cloro – sodio, rappresentate dalla crisi occupazionale e dal rischio di insolvenza e di fallimento e poi dalle notizie circa il piano di concordato e della mancanza di fondi perfino per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti (v. articoli del quotidiano Il Messaggero Veneto prodotti in atti - quantomeno a partire dall'ottobre 2008 da cui risulta evidente il progressivo drammatico accentuarsi della crisi economica causata dal sequestro penale degli impianti chimici, fino alle dimissioni dei vertici della società capogruppo S (... per mancanza di fondi per la A!), alla messa in liquidazione della stessa (16.01.2009) e allo studio di una proposta di concordato, poi abbandonata per l'impossibilità di portare a termine il piano (... corsa ad ostacoli per evitare il fallimento) agli allarmi lanciati dalle organizzazioni sindacali e alle proteste delle maestranze).

La convenuta ha contestato la rilevanza di tali produzioni sostenendo che le notizie erano state pubblicate solo sulla stampa locale del Friuli Venezia Giulia (Messaggero Veneto e Gazzettino cronaca locale) e di Brescia, mentre essa aveva sede in Provincia di Venezia, ma tale tesi è infondata in quanto vi è prova in atti anche di articoli pubblicati proprio sulla pagina nazionale del Gazzettino e anche su giornali nazionali quali Il Giorno e il Corriere della Sera e non appare quindi pensabile che l'eco della gravissima crisi in cui versava la A, per il sequestro degli impianti di Torviscosa e i drammatici problemi di inquinamento nel Comune di Brescia – che avevano portato al coinvolgimento nella trattativa a livello nazionale dei due Ministeri delle attività produttive e dell'Ambiente, oltre che della Regione Friuli Venezia Giulia e alla messa in liquidazione delle società - potessero essere sconosciuti alla convenuta, che d'altro canto aveva sede nella limitrofa Provincia di Venezia a poche decine di chilometri dalla sede di Torviscosa e frequenti e continui rapporti di lavoro con la medesima, come risulta dai crediti insinuati al passivo e dagli impugnati pagamenti.

Non si dimentichi inoltre che la società era stata posta in liquidazione in data 15.01.2009, con una scelta chiaramente orientata alla dismissione delle attività e alla presentazione di una domanda di concordato preventivo, avendo accumulato delle rilevanti passività,

con conseguente perdita del capitale sociale e relativa messa in liquidazione e tale notizia di segno inequivocabile per le dimensioni del passivo – iscritta al Registro delle Imprese – era di pubblico dominio a partire dalla data di iscrizione.

Non vi sono dubbi che la prova dello stato di insolvenza possa anche essere desunta dalle notizie di stampa, sempre che le stesse siano frequenti e allarmanti e di segno univoco (v. sul punto Trib. Verona, 13.03.2007, in Fall., 07, 728 e App. Milano, 19.05.1982, Fall, 82, 1344) e/o vengano accompagnate dalla conoscenza di altri indici sintomatici dell'insolvenza, rappresentati come nel caso in esame dalla messa in liquidazione della società e dal mutamento delle condizioni e dei termini di pagamento (cfr. per il merito Trib. Milano, 12.01.2010, in Banca Dati Pluris, Trib. Bologna, 15.03.2006, Fall., 06, 121, per la giurisprudenza di legittimità Cass.,n. 1719 del 07/02/2001 e Cass., n. 4762 del 28/02/2007, secondo cui: “ In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili (art. 67, comma secondo, legge fallimentare), la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Per il raggiungimento della prova della "scientia decoctionis" con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sè, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza; in tal senso dovendosi dare rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui si è trovato ad operare, nella specifica situazione, l'"accipiens", ed in quest'ambito anche all'attività professionale da esso esercitata ed alle regole di prudenza ed avvedutezza che caratterizzano concretamente, indipendentemente da ogni doverosità, l'operare della categoria di appartenenza. (Nella specie la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto lo specifico motivo di ricorso, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente fondato la prova della "scientia decoctionis", non sulla mera qualità professionale della banca, ma sulla esistenza di segni esteriori dello stato di insolvenza - notizie di stampa; risultati del bilancio; protesti - e sulla percezione di tali sintomi da parte di quel soggetto

professionalmente qualificato).

Va infatti considerato che la A aveva già manifestato a più riprese delle difficoltà nei pagamenti delle fatture emesse dalla convenuta dato che aveva accumulato delle rilevanti passività per oltre € 300.000,00, tanto da spingere la società B a chiedere il pagamento anticipato dei servizi prestati, mutando la prassi fino a quel momento esistente.

Tale circostanza appare invero decisiva a dimostrare la conoscenza dello stato di conclamato dissesto in capo all'accipiens, dato che di fronte al mancato pagamento delle passività pregresse la convenuta aveva accettato di fornire i servizi richiesti solo con pagamenti praticamente "mano contro mano" essendo stati mutati gli usuali termini di pagamento da 120 gg. in versamenti in via anticipata nel momento in cui la società era stata posta in liquidazione e aveva maturato una esposizione debitoria nei confronti della convenuta di € 320.918,05, con ritardi nei pagamenti fino a quel momento sempre tollerati di molti mesi.

In particolare dalla lettura delle prefatture di data 8.01.2009 e della relativa documentazione, emerge che il pagamento era stato effettuato il giorno successivo, malgrado le condizioni di pagamento prevedessero l'usuale termine di 120 gg., mentre le successive fatture del 28.02.2009 (rimessa diretta) e del 30.04.2009 erano state pagate addirittura in anticipo, ancora prima dell'effettuazione dei lavori, rispettivamente in data 23.02.2009 la prima e in data 15.04.2009 e 16.04.2009 la seconda.

E' noto che tale circostanza del mutamento in senso maggiormente restrittivo delle condizioni di pagamento, unito al notevole ritardo nel pagamento delle pregresse forniture costituiscono chiari precisi e concordanti elementi indiziari della sussistenza dello stato di dissesto (v. sul punto in senso conforme App. Genova, 17.07.1978, in G. comm., 80, II, 126 e Trib. Milano, 10.04.2007, in Fall., 08, 3, 360, secondo cui la prova presuntiva della conoscenza dello stato di dissesto si può ricavare dal mutamento delle condizioni di pagamento in senso maggiormente restrittivo per il debitore ... in uno con il notevole ritardo nel pagamento delle forniture già eseguite, Trib. Ivrea, 28.02.2006, in Fall., 06, 7, 852, secondo cui al fine della prova della scientia decotiois costituiscono elemento di giudizio univoci i pagamenti ritardati di parecchi mesi e il soddisfacimento di una sola parte di debito più recente rispetto ad una esposizione debitoria maggiore e risalente, Trib.

Milano, 10.01.2007, n. 248, in *Il Merito*, 2007, 5, 38 secondo cui reiterati e sistematici ritardi accompagnati da mutate modalità di pagamento, costituiscono sicuri indici, per acclarare tra imprenditori commerciali che in assenza di un plausibile motivo, il debitore versi in stato di decozione e App. L'Aquila, 15.11.2011, in *Fall.*, 2012, 236, quando l'accipiens inizi a pretendere il pagamento della merce in contrassegno).

La tesi di parte convenuta che tali mutati termini di pagamento le fossero stati imposti dalla A per pregressi accordi con la C di Milano depositaria delle cisterne ove erano state eseguite le prestazioni di servizio relative agli impugnati pagamenti, appare sotto tale profilo paradossale e contraria alla prassi commerciale, essendo del tutto inverosimile che un debitore in difficoltà, posto in liquidazione e sull'orlo del fallimento potesse proporre di versare in via anticipata il corrispettivo dovuto, sottraendo la poca liquidità rimasta alle quotidiane scadenze ed esigenze dell'impresa.

Appare invece del tutto verosimile che la convenuta fosse stata disponibile ad effettuare le prestazioni solo "mano contro mano" o addirittura con il pagamento anticipato prima dell'emissione della fattura e dell'esecuzione dei lavori avendo perso totalmente la fiducia sulla solvibilità della A e che quindi le parti si fossero accordate in tal senso, dovendo la debitrice sottostare a tali condizioni pur di ricevere i servizi richiesti.

Del tutto irrilevante è poi la circostanza che vi sia stata una continuazione nei rapporti commerciali, atteso che è affermazione ripetuta nella giurisprudenza di legittimità che "In tema di revocatoria fallimentare, la mera prosecuzione di un rapporto con il debitore non può, di per sé, essere considerata decisiva ai fini della esclusione della "scientia decoctionis", in quanto anche in questa situazione il creditore (nella specie, una banca) può essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali o di accrescere le proprie garanzie" (cfr. per tutte da ultimo Cass., 22.01.2009, n. 1617)

Tali elementi uniti alle già esaminate allarmanti notizie di stampa e alla messa in liquidazione della società per la perdita del capitale sociale - integranti il requisito della gravità precisione e concordanza, fanno pertanto ritenere provata - senza ombra di dubbio - la conoscenza dello stato di dissesto in capo al creditore.

Il mutamento dei termini di pagamento in riferimento ai versamenti impugnati (da

prolungati ritardi negli adempimenti a pagamenti anticipati rispetto all'usuale) esclude poi che sussista l'invocata esenzione prevista dal terzo comma lett. a) dell'art. 67 dei "pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso", esenzione la cui prova comunque grava sul convenuto in revocatoria che ne eccepisca l'esistenza.

La convenuta ha infatti sostenuto che per prassi commerciale fra le parti vi era una tolleranza nell'accettare i pagamenti della A in ritardo, come era dimostrato dai pagamenti in precedenza effettuati dalla A e dalla mancanza di iniziative giudiziali per il recupero degli ulteriori crediti maturati e insinuati al passivo e che i mutati termini di pagamento erano irrilevanti perché comunque relativi a servizi inerenti l'esercizio dell'attività d'impresa e con modalità normali (bonifico bancario).

La citata norma introduce infatti una esenzione in riferimento ai pagamenti per forniture di beni o servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa avvenuti nei termini d'uso nel senso che sono esclusi dalla revocatoria quei pagamenti che per tempi e modalità di esecuzione rientrano nella abituale prassi degli imprenditori del settore commerciale di interesse o in caso contrario dell'imprenditore fallito nell'esercizio normale e regolare dell'attività d'impresa (se tale imprenditore si discosti da tale prassi e pratici abitualmente termini diversi con tutti i suoi fornitori o con quel determinato fornitore fin dall'origine) sia in fase di normale esercizio, sia in fase liquidatoria ove l'attività d'impresa sia continuata per la sua conservazione.

L'espressione utilizzata dal legislatore va infatti interpretata nel senso che occorre fare riferimento in primo luogo ai soli pagamenti (e non alla fornitura dei beni e dei servizi nell'esercizio dell'impresa) e in secondo luogo ai tempi e alle modalità di esecuzione abitualmente praticati dagli operatori del settore commerciale - o in caso contrario di scostamento da tale prassi - dall'imprenditore fallito nell'esercizio normale e regolare dell'attività d'impresa (quando pratici abitualmente con tutti i fornitori o con quel determinato imprenditore fin dall'origine termini diversi rispetto a quello degli altri operatori del settore) per valutare se i pagamenti impugnati si discostino o meno da tali modalità esecutive e temporali (cfr. Trib. Torino, 23.04.2009, in Fall., 2010, 368, secondo cui i pagamenti esenti sono solo quelli che non si discostano dalla prassi abituale dei

contraenti per tempi e modalità , Trib. Torino, 4.05.2010, in G. It., 11, 123, e Trib. Milano 3.05.2012, in il caso.it, 2012), a nulla rilevando in linea generale la circostanza che l'impresa sia sta o meno posta in liquidazione, dovendosi valutare caso per caso – alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario – se l'impresa fosse o meno ancora in esercizio.

L'espressione termine d'uso comporta quindi in primo luogo un rinvio alla prassi commerciale del settore in cui le due imprese operano, ma anche in via subordinata alla prassi consolidata nei rapporti fra l'imprenditore poi fallito e i suoi fornitori o anche in senso ancor più restrittivo fra il debitore fallito e il singolo creditore, vale a dire agli usi negoziali esistenti fra questi singoli soggetti, se difforni dalla prassi di tutti gli altri operatori del settore.

La norma quindi individua diversi criteri di discriminare fra pagamenti nei termini abituali e non abituali, dovendosi distinguere di volta in volta la prassi normalmente utilizzata nel settore di interesse, oppure i comportamenti abituali instaurati dalle parti (se difforni dalla prassi) quando l'imprenditore pratici termini diversi dagli altri operatori del medesimo settore o ancora in subordine i termini legali previsti dalla disciplina delle transazioni commerciali di origine comunitaria, quando non si riesca in concreto ad accertare quale fossi la prassi abituale tra le parti, anche al di là delle pattuizioni contrattuali.

Va infatti considerato che quando manchi una regolamentazione contrattuale dei termini di scadenza dei pagamenti nei rapporti fra debitore e fornitore (o questi siano nulli) troveranno applicazione per la verifica della usualità delle cadenze dei pagamenti i termini legali introdotti dal d. lgs. n. 231/02 per le transazioni commerciali.

In questo caso bisogna distinguere l'ipotesi in cui esista una prassi consolidata fra le parti in tema di termini di pagamento trattandosi di un rapporto continuativo, oppure vi sia stato un rapporto occasionale, nel qual caso in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali bisognerà fare riferimento ai criteri oggettivi di cui al d. lgs. n. 231/02 e in particolare gli artt. 4 e 7 che prevedono la sostituzione dei termini convenzionali con quelli legali.

Tale ultimo criterio è quindi residuale nel senso che quando non si riesca ad accertare quali fossero gli usi negoziali esistenti fra le parti si dovrà ricorrere al criterio legale previsto dalla citata normativa in tema di transazioni commerciali.

Ne deriva che non sono esentati dalla revocatoria tutti quei pagamenti che avvengano con sensibile e sistematico ritardo (e tale ritardo oltre i termini di scadenza non sia tollerato e/o non rientri negli usi commerciali abituali) o a seguito di piani di rientro concordato, o “mano contro mano “ o alla consegna (salvo che non siano abitualmente praticati da quel determinato imprenditore fin dall’inizio del rapporto) o anche quelli eseguiti prima della scadenza e quindi con termini e modalità difformi da quelli abituali, proprio come nel caso in esame dove dopo che i precedenti parziali pagamenti erano avvenuti con notevole ritardo, i successivi impugnati pagamenti erano avvenuti nell’imminenza dell’insolvenza in via anticipata poco dopo la consegna o addirittura prima dell’emissione della fattura e della consegna dei lavori con un mutamento della prassi precedente, non essendovi prova (gravante sul convenuto in revocatoria) che tali prassi fossero abitualmente praticate dalla A con tutti i suoi fornitori o con la convenuta in questione dall’inizio del loro rapporto, trattandosi fra l’altro non di fornitura di beni ma di servizi nell’esercizio dell’impresa.

Né la norma può essere interpretata - come sostenuto da parte della dottrina - nel senso di ricomprendere nell’esenzione i pagamenti effettuati entro i termini d’uso e quindi anche prima della scadenza. E’ infatti evidente che in quest’ultimo caso di pagamento anticipato o alla consegna il fornitore ha l’urgenza di riscuotere il corrispettivo, a causa della situazione precaria del debitore, sopravvenuta alla pattuizione originaria e quindi del rischio di non ottenere l’adempimento e pertanto il pagamento non avviene secondo le modalità abituali e fisiologiche del rapporto.

E’ inoltre da escludere che la norma intenda fare riferimento non ai pagamenti dei beni e servizi, ma alle forniture di beni e servizi nell’esercizio dell’impresa necessari a garantire la continuità della gestione, come sostenuto da una parte minoritaria della dottrina, in quanto un tale lettura cozza contro il dato testuale e si allontana dal tenore letterale della disposizione.

Va pertanto dichiarata l’inefficacia degli impugnati pagamenti con condanna della convenuta al versamento della somma di € 40.728,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, senza rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore essendo onere della curatela dimostrare il maggior danno subito (cfr. Cass., n. 12736 del 10/06/2011, secondo cui: “L’obbligazione restitutoria dell’“accipiens”

soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo allegghi specificamente e dimostri di averlo subito " e anche n. 27084 del 15/12/2011, secondo cui " In tema di azione revocatoria fallimentare, senza distinzioni tra le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 67 legge fall. (cui si riferisce la fattispecie) ovvero del secondo comma, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, in capo all'"accipiens" soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l'atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall'originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale. (Confermando tale principio, la S.C., ha statuito che l'importo del predetto debito, relativo ad una vendita di immobile a prezzo sproporzionato, è pari alla differenza tra il prezzo pagato dal terzo per l'acquisto del bene ed il valore reale del medesimo alla data della stipula del contratto controverso, con gli interessi legali dalla domanda e salvo il risarcimento del maggior danno, se provato dall'attrice curatela).

Il pagamento delle spese – liquidate per le varie fasi processuali come da D. M. 140/012 - segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione reietta così provvede:

1. dichiara l'inefficacia e pertanto revoca i pagamenti impugnati, condannando la convenuta alla restituzione dell'importo di €40.728,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna la convenuta alla rifusione

delle spese processuali sostenute dall'attrice ,che liquida in € 6.480,00 per compensi, € 141,14 per spese, oltre all'iva e alla c. a. e alle spese non imponibili pari a € 473,90.

3. Dichiara la sentenza immediatamente
esecutiva ex lege.

Udine, 26.11.2013.

IL GIUDICE UNICO
dott. GIANFRANCO PELLIZZONI

